

Un caso frequente



MANCATA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA

Uno dei casi più frequenti che l'Ufficio U.R.P dell'ACI affronta nel quotidiano, è rappresentato dalla mancata trascrizione al PRA di un atto di vendita da parte dell'acquirente.

Quando tra due parti ci si accorda per la compravendita di un'autovettura e ci si reca dal notaio per la formazione dell'atto, l'automobilista-venditore immagina di aver completato gli adempimenti previsti dalla legge.

Recita l'art. 94 1° comma del Codice della Strada che "il P.R.A., su istanza dell'acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata... provvede alla trascrizione del trasferimento... nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà".

A volte può verificarsi che la fase successiva a quella della sottoscrizione e autenticazione dell'atto di vendita non si concretizzi: può mancare la pubblicità-notizia nei confronti dei

terzi, in quanto l'acquirente del veicolo potrebbe aver omesso la trascrizione al P.R.A..

Per effetto di questa frequente ipotesi, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al P.R.A. e, quindi, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (p.es.: danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della strada ecc.).

Per ovviare a tali conseguenze sono previsti una serie di rimedi.

Trascrizione a tutela del venditore

Il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita con scrittura privata autenticata in duplice originale: in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP, Foglio Complementare). Sono, però, a carico del venditore le spese (IPT,

imposta di bollo ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al PRA.

Ricorso al Giudice di Pace

E' possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l'avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l'atto al PRA.

In tal caso bisogna evidenziare lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al P.R.A. da parte dell'acquirente, e devono essere prodotte tutte le prove possibili, anche testimoniali, e deve essere richiesto al Giudice di pronunciarsi con sentenza o ordinanza che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al PRA, e dall'altro ordini al Conservatore del PRA di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri a carico del venditore (sono dovuti solo gli emolumenti ACI).

A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'A.C. Verona